


Scarico a parete degli impianti termici, cambiano le regole per lo scarico fumi

Riferimenti normativi: Legge 3 agosto 2013 n. 90

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013)



La normativa sino al 31 agosto 2013

D.P.R. 412/1993 - art. 5 comma 9

Stabiliva l'obbligo, solo per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Decreto Crescita-bis (D.L. n. 179/2012 convertito con legge 221/2012 – G.U. 286 del 7 dicembre 2012)

Modifica il comma 9 dell'articolo 5 del D.P.R. 412/1993 e l'obbligo di sbocco sul tetto diventa generale, unica eccezione le caldaie a gas a condensazione ad alta efficienza.

Mentre il vecchio regolamento lo contemplava solo per i condomini - prevedendo come unica eccezione le caldaie a gas a condensazione aventi prestazioni energetiche conformi alla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502. In tali casi il decreto 179/2012 prevede che il posizionamento dei terminali di tiraggio avvenga in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129.

La normativa dopo il 31 agosto 2013

Legge 3 agosto 2013 n. 90

Con questa legge la "deroga per le caldaie a condensazione" cade e vige l'obbligo di scaricare a tetto sia per edifici costituiti da più unità immobiliari, sia per edifici con singola unità immobiliare.

Nella legge di conversione, infatti, è stato introdotto l'articolo 17-bis che modifica ulteriormente il comma 9 dell'articolo 5 del D.P.R. 412/1993.

La nuova disposizione prevede che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione. Lo sbocco deve quindi avvenire sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultino installati in data antecedente al 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroghe è comunque obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 (che disciplina la posizione dei terminali di scarico e fissa le distanze di rispetto da finestre, balconi e aperture di ventilazione) e successive integrazioni.